

**PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8"**

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A BRANCACCIO. PALERMO

SCHEMA DI CONTRATTO

(Art.45 – D.P.R. 554/99)

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni)
- Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
- T.U. sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 successive modifiche ed integrazioni);
- L.R. 12/2011 (legge regionale 12 luglio 2011, n:12 e successive modifiche ed integrazioni)
- D.P.Reg 13/2012 (decreto del presidente della regione siciliana 31 gennaio 2012. n. 13 e successive modifiche ed integrazioni); - Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011, n.12);

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I. Art 1. Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei . **LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A BRANCACCIO. PALERMO PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8"**

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

CAPO I. Art 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a **€ 374.664,04** (Eurotrecentosettantaquattromilaseicentosessantaquattro/04), di cui alla seguente distribuzione:

	Lavori	Importo (euro)
a.1)	Importo per lavori a misura	€ 370.000,00
a.2)	Oneri specifici per la sicurezza cantiere	€ 4.664,04
a.3)	Oneri ordinari per la sicurezza già inclusi nei lavori	€ 28.789,24
	Totale oneri sicurezza (a.2+a.3)	€ 33.453,28
	IMPORTO DEI LAVORI (a.1+ a.2)	€ 374.664,04
	Importo a base d'asta soggetta a ribasso (a.1 – (a.2 + a.3))	€ 341.210,76

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

CAPO I. Art 3. Modalità di stipulazione del contratto

Premesso che la sottoscrizione del presente contratto non impegna il beneficiario (Comune di Palermo), finchè non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo- di Linea d'Intervento, e registrato, qualora previsto presso gli Organi di controllo.(come disposto al punto n.5 del paragrafo n. 3.3 (Elementi da inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto) del Vademecum del Beneficiario del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013.

1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 53 c.4 del Codice .
2. Per i lavori a misura l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e s.m.ed.i. così come recepita dalla Regione Siciliana con legge 7/2002 e s.m.ed.i., le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, e le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 145/2000, agli artt. 45 comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sui lavori in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice e dell'art. 161 del Regolamento;
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui CAPO 1. Art.2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente schema di contratto.

CAPO I. Art 4. Categoria prevalente, categorie scorparabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere.

TABELLA "A"

	Categoria	Categoria ex Allegato A DPR 34/2000	Importo €
1	Opere generali	Prevalente OG2 Classe II°	€ 374.664,04

La ditta dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la certificazione degli impianti tecnologici previsti in progetto.

CAPO I. Art 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione siciliana con legge 7/2002 e con legge 7/2003, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e alla Parte A Tit. Il Art.1 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella "B", qui sotto riportata:

TAB. B - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE		
	Descrizione lavori a misura	Importo (euro)
1	Scavi, rinterri, demolizioni, trasporti	€ 15.538,22
2	consolidamenti strutturali	€ 63.939,66
3	opere di rifinitura	€ 170.455,75
4	Impianto di climatizzazione e idrico	€ 27.286,64
5	Impianti elettrico, illuminazione e ausiliari	€ 97.443,77
	TOTALE IMPORTI	€ 374.664,04

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

CAPO II. Art 1. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

CAPO II. Art 2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) *il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;*
 - b) *il capitolato speciale d'appalto;*
 - c) *l'elenco dei prezzi unitari;*
 - d) *il cronoprogramma;*
 - e) *le polizze di garanzia;*
 - f) *il piano di coordinamento per la sicurezza ed i piani citati all'art. 131 del Codice;*
 - g) *i seguenti elaborati grafici:*

tavole grafiche lavatoio via Cirrincione
rilievo - planimetrie e sezioni
foto
planimetrie
prospetti e sezioni
particolari copertura vasche
particolari porte d'ingresso a vetri
particolari costruttivi: rosta in ferro battuto
particolari costruttivi: infisso archi
particolari costruttivi: vasche
impianti tecnologici (elettrico e illuminazione)
impianti tecnologici (idrico, fognario, condizionamento)
schemi unifilari quadri elettrici
particolari costruttivi: coperture - carpenteria lignea ipotesi di configurazione originaria
particolari costruttivi: coperture - carpenteria lignea progetto
particolari costruttivi: coperture - capriate lignea ipotesi di configurazione originaria
particolari costruttivi: coperture - capriate lignea intervento
particolari costruttivi: caratterizzazione dell'apparecchio murario interventi diffusi "tipo"
particolari costruttivi: carpenteria solaio acciaio
particolari costruttivi: scala
particolari costruttivi: cordolo perimetrale fondazione vasca
particolari costruttivi: solaio - vespaio - vano porta

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici;

CAPO II. Art 3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO II. Art 4. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice.

CAPO II. Art 5. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il **direttore di cantiere** assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO II. Art 6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e dell'art. 167 del regolamento.

CAPO III. TERMINI PER L'ESECUZIONE

CAPO III. Art 1. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre il termine di **45 giorni** dalla data di stipula del presente atto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 154 del Regolamento.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 11 comma 9 del Codice e dell'art. 153 commi 1 e 4 del Regolamento 129, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, **il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15**; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall'articolo della parte seconda del presente capitolato speciale d'appalto, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
5. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull'appaltatore.

CAPO III. Art 2. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 273 (duecentosettantre)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del **cronoprogramma** dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

CAPO III. Art 3. Sospensioni e proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158 e 159 del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla *redazione di perizia di variante*, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2 del Regolamento il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Ai sensi dell'art. 159 comma 4 del Regolamento, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7 del Regolamento determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma descritto all'art.40 del Regolamento,.
8. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento.
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro **trenta giorni** dal suo ricevimento.
11. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.
12. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
13. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
14. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

CAPO III. Art 4. Opere - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, la misura della penale viene stabilita in misura **dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.**

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% del contratto, il responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'articolo 136 del Codice.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
4. La penale è applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo.
7. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 del Regolamento ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
8. La penale, nella stessa misura precisata al comma 1, trova applicazione in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
 - d. nella fine dei lavori.
9. La penale di cui al comma 8, lettera b) e lettera c), del presente articolo è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CAPO III. Art 5. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma

1. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore consegna alla direzione lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dettagliato dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti. Trascorso termine di 5 giorni dalla consegna senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Tale programma sarà vincolante solo per l'esecutore, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel presente Capitolato speciale di appalto.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, pertanto, può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. Ai fini dell'applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma;

CAPO III. Art 6. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto, dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

CAPO IV. Art 1. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento non è dovuta alcuna anticipazione.

CAPO IV. Art 2. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del capo V, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad **€ 80.000,00 (EURO ottantamila,00)**;
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
3. Entro i **25 giorni** successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e la invia al responsabile del procedimento, che emette, entro i successivi **20 giorni**, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "*lavori a tutto il*" con l'indicazione della data, ai sensi degli artt. 141 e 143 del Regolamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art.141 del Regolamento.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45 giorni**, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Regolamento.

CAPO IV. Art 3. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **90 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Ai sensi **dell'art. 200** del regolamento, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, **entro il termine perentorio di 30 giorni** dalla data di ricezione dell'avviso da parte del responsabile del procedimento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 2 del Capo IV, comma 2 ed allo svincolo della garanzia fidejussoria è pagata **entro i 90 giorni** successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come prescritto dall'art. 143 del Regolamento
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV. Art 4. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo.

1. **Si applica l'art.144 del Regolamento.**
2. Non sono dovuti interessi **per i primi 45 giorni** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e per i primi 90 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e svincolo della garanzia fidejussoria e la loro **effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione**; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi

di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 144 c.4 del regolamento.

3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra **l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e il suo effettivo pagamento e per i primi 90 giorni tra l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e il suo effettivo pagamento** a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 144 comma 4 del regolamento.
4. Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.
5. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
6. In alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione siciliana con legge 7/2002 e con legge 7/2003.

CAPO IV. Art 5. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 del Codice. Tale percentuale è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture (da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
3. In deroga comunque a quanto sopra qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i LL.PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all'art. 133, comma 7, del Codice degli Appalti.

CAPO IV. Art 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118 comma 1 del Codice;
2. E' vietata la cessione dei crediti, **come disposto nel comma 3, al punto 3.3 (Elementi da inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto) del Vademecum del Beneficiario del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013.**

CAPO IV. Art 7. Clausola sui pagamenti

3. Tutti i pagamenti relativamente ai lavori di cui al presente Schema di Contratto sostenute dal soggetto attuatore è delegato Il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovute per mancanza di disponibilità delle citate risorse **come disposto nel comma 4, al punto 3.3 (Elementi da inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto) del Vademecum del Beneficiario del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013.**
4. **LA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI INDICATI NEL PRESENTE CAPITOLO AGLI ART.1, ART.2, ART.3, ART.4 SONO SUBORDINATI AI TEMPI E ALLE MODALITA' PREVISTI NEL PRESENTE ART. 7, SENZA NULLA A PRETENDERE DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI.**

CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

CAPO V. Art 1. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui al CAPO I. Art. 3, comma 3, del presente schema di contratto.
5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, ovvero in percentuale rispetto all'importo di lavori eseguiti.

CAPO V. Art 2. Lavori a corpo

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo e pertanto la loro contabilizzazione potrà avvenire solo dopo l'ultimazione dell'intero sistema o sub-sistema, del quale dovrà essere verificata la funzionalità in contraddittorio prima di procedere all'allibramento della partita.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO V. Art 3. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

CAPO V. Art 4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE

CAPO VI. Art 1. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi **dell'articolo 113**, del Codice dei Contratti e **dell'art 123 del Regolamento**. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La cauzione definitiva del precedente comma è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei SAL, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. **Approvato il certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione provvisorio l'ammontare residuo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove il collaudo si prolunghi per cause non imputabili all'appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso e il diritto di rivalsa dell'amministrazione, allo spirare del termine previsto per il collaudo provvisorio la polizza verrà automaticamente considerata svincolata senza alcun ulteriore atto dell'Amministrazione, oltre quello una dichiarazione che avalli che le cause che hanno prodotto il ritardo nel collaudo non sono ascrivibili all'appaltatore.**
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 125 del Regolamento una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. **Tale polizza deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.**
7. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'esecutore è **inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi**

CAPO VI. Art 2. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia fideiussoria descritta all'art. 113 del Codice è ridotta del 50% per le imprese con i requisiti specificati all'art. 40 comma 7 del Codice.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

CAPO VI. Art 3. Assicurazione a carico dell'impresa

1. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato, a stipulare polizze assicurative ai sensi e con le modalità di cui agli artt.125 e 126 del Regolamento.

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAPO VII. Art 1. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.132 del Codice e dell'art.161 del Regolamento.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella TABELLA "B" del CAPO I - Art. 5 del presente Schema di contratto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

CAPO VII. Art 2. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 132 comma 4 del Codice, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
3. Il quinto dell'importo contrattuale è determinato come precisato all'art. 161 comma 14 del Regolamento, ovvero sull'importo dell'appalto dato dalla somma del contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi delle varianti già intervenute, oltre all'ammontare degli altri importi eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240 del Codice.
4. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPO VII. Art 3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi allegati al contratto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO VIII. Art 1. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VIII. Art 2. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO VIII. Art 3. Piani di sicurezza

1. L'esecutore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
2. Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
3. L'esecutore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

CAPO VIII. Art 4. Piano operativo di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 131 del Codice, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 e 28, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO

CAPO IX. Art 1. Subappalto

1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, **se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.**
2. Ai sensi dell'art. 109 del Regolamento, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente a ditte con le necessarie qualificazioni, ferme restando le prescrizioni di cui al Capo I articolo 4 del presente schema di contratto, e come di seguito specificato:
 - a. è possibile il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota inferiore al **30 per cento**, in termini economici, dell'importo dei lavori contrattuale della stessa categoria prevalente;
 - b. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle "categorie di opere generali" e "categorie di lavori specializzate a qualificazione obbligatoria" riportate nell'allegato A del Codice devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione, ed il loro importo superi € 150.000,00 ovvero il 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
 - c. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati, alle condizioni di cui al presente articolo;
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste all'art. 118 comma 2 del Codice, ed in particolare:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno **20 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
 - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore **è in possesso dei requisiti prescritti** dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159; a tale scopo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, qualora **l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata**, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
 - e. che l'appaltatore, pena la nullità dei contratti, si impegni ad inserire la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136 del 13 agosto 2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; la richiesta deve indicare:
- l'importo del subappalto/cottimo al lordo e del ribasso presentato sui singoli prezzi, distinguendo la quota dei lavori e quella degli oneri per la sicurezza;
 - la categoria che si intende subappaltare;
 - il nominativo della ditta subappaltatrice/cottimista;
- Inoltre alla richiesta devono essere allegati:
- certificato di attestazione rilasciato al subappaltatore da una SOA o, per subappalti < € 150.000,00, la documentazione probatoria dei requisiti tecnici elencati all'art. 90 del Regolamento;
 - dichiarazione del subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice e che non sussistono i divieti previsti all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
 - dichiarazione del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai sensi del DPCM 187/1991;
 - dichiarazione dell'affidatario che si avvale del subappalto circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto /cottimo;
 - informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta del DURC da parte della stazione appaltante;
 - modulo GAP subappaltatori (qualora l'importo del subappalto superi € 51.645,69, IVA esclusa) ex art. 2 L 726/1982 e L 410/1991;
 - per i subappalti superiori ad € 154.937,07 la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIA della ditta subappaltatrice con la dicitura antimafia, integrata con l'indicazione del direttore tecnico, ai fini della richiesta delle informazioni antimafia (art. 10 DPR 252/1998)
 - documentazione richiesta all'All. XVII del D.lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (in particolare c.1 lett. b) e c.2 lett. b) e c));
 - patto di legalità firmato per accettazione.
5. L'autorizzazione è rilasciata **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Sono ammesse le riduzioni dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione nei casi precisati dall'art. 118 comma 8 terzo periodo del Codice;
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi, come precisato all'art. 118 comma 4, 5, 6 del Codice:
- a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

CAPO IX. Art 2. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO IX. Art 3. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art.118 comma 3 del Codice, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, *entro 20 giorni* dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti devono essere effettuati nel rispetto delle regole della tracciabilità finanziaria espresse dalla L. 136 del 13 agosto 2010.

CAPO IX. Art 4. Disciplina dei noli a freddo e a caldo e delle forniture

La stipula di contratti per noli, servizi e forniture è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 20 del 1999.

Ove l'impresa non abbia esplicitamente indicato in sede di gara l'intendimento di avvalersi dei noli a freddo non potrà essere la relativa autorizzazione.

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO X. Art 1. Controversie

1. Si applicano le procedure previste in caso di contenzioso all'art. 239, 240, e 240bis del Codice. E'escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro competente.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPO X. Art 2. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inadempienza contributiva accertata dalla Stazione appaltante viene trattenuto dai certificati di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuato il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento.
3. Qualora l'inadempienza si ripeta per due volte consecutive si avviano le procedure previste all'art. 6 comma 8 del Regolamento.

CAPO X. Art 3. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ne ricorrano, le condizioni e con le modalità di cui agli artt. 132 comma 4, 135,136,137,138, 139 e140 del Codice.
2. Il RUP propone inoltre la risoluzione del contratto nel caso specificato all'art. 6 comma 8 del Regolamento.
3. Si procede alla risoluzione del contratto qualora le transazioni relative all'appalto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società delle Poste Italiane S.p.A., come prescritto dall'art. 3 comma 8 della L..136 del 13 agosto 2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che abbiano avuta notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi di rintracciabilità finanziaria, si impegnano a procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, e ad informare tempestivamente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale per il Governo territorialmente competente. Si applicano inoltre le sanzioni previste all'art. 6 della L..136 del 13 agosto 2010.

CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

CAPO XI. Art 1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige ai sensi dell'art.199 del Regolamento, **il certificato di ultimazione**.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. **Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.**

CAPO XI. Art 2. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio **di sei mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, questo deve essere emesso **entro tre mesi** dall'ultimazione dei lavori.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO XI. Art 3. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è **altresì tenuto alla gratuita manutenzione e vigilanza, guardiania giornaliera e notturna fino alla consegna dell'opera.**

CAPO XII. *NORME FINALI*

CAPO XII. Art 1. **Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al Codice, al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
2. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori;
3. la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio;
4. la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza;
5. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
6. il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferito alle opere in genere;
7. lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
8. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
9. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
10. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
11. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
12. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

13. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
14. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
15. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
16. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
17. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
18. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
19. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
20. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo, personal computer completo di opportuno hardware, software e stampante, materiale di cancelleria;
21. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
22. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
23. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
24. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale;

25. la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
 - b. genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si e' lavorato e cause relative.Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00;
26. la fornitura dell'elenco nominativo degli operai impiegati giornalmente in cantiere, nonché la documentazione atta a comprovare il titolo di presenza in cantiere dei medesimi operai;
27. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
28. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
29. l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;
30. l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;
31. la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
32. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
33. la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
34. l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
35. la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24;
36. l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
37. la verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;
38. la verifica delle calcolazioni delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
39. le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti);
40. la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;

41. lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;
42. le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;
43. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
44. nel caso di lavori svolti durante le normali attività didattiche, l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità della popolazione scolastica e senza che possa far valere alcuna pretesa;
45. La verifica, ai sensi del D.M. 08/05/03 n. 203, della possibilità di utilizzare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del citato D.M. circa l'utilizzo dei materiali provenienti da riciclo. Quanto sopra dovrà essere verificato sulla base della documentazione da sottoporre al preventivo esame del D.L. che dovrà formulare apposita certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sull'idoneità tecnica del materiale, proveniente da riciclo, rispetto a quello previsto in progetto. Dovrà essere inoltre verificato, sulla base di analisi tecnico-economica, la parità di costo del materiale riciclato raffrontato a quanto previsto in contratto.

CAPO XII. Art 2. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'appaltatore è obbligato a fornire i cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante-Titolo dell'opera -Titolo del lavoro in appalto-eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione all'A.N.C.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 50.00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 10.00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire le indagini geognostiche prescritte dalla normativa tecnica vigente per la redazione del progetto esecutivo, da effettuarsi presso laboratori certificati. Il costo di tali analisi sarà rimborsato dall'amministrazione.

CAPO XII. Art 3. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, entro il termine di cinque giorni dalla consegna dei lavori, un esemplare di cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema sotto riportato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.



PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013 - Obiettivo Operativo 2.8-

“Investiamo per il vostro futuro”



COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SETTORE OO.PP.
UFFICIO Edilizia Pubblica

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A BRANCACCIO. PALERMO

Ente Appaltante : Comune di Palermo

Ente Finanziatore: **MINISTERO DELL'INTERNO – PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 Obiettivo operativo 2.8"**

Progetto esecutivo approvato con Del. G.M. n. _____ del _____

Responsabile Unico del procedimento: *arch. Valentina Vadalà*

Progettisti: *Arch. Giuseppe Lopes (capogruppo)*

Progettisti collaboratori: *Arch. Bruno Cirrito, Ing. Leonardo Triolo, Ing. Calogero Vinci, Geologo dott. Aldo Pisano*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Arch. Giuseppe Lopes

Ufficio di Direzione dei Lavori: *Direttore dei lavori:* Arch. Giuseppe Lopes

Direttori Operativi: Arch. Bruno Cirrito,
Ing. Leonardo Triolo,
Ing. Calogero Vinci

Ispettore di Cantiere:

Importo del progetto: **€ 374.664,04**

Importo lavori a base d'asta: **€ 341.210,74**

Oneri per la sicurezza: **€ 28.789,24**

Importo progettazione esecutiva: **€ 374.664,04**

Importo del contratto: € _____

Gara in data _____ offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

qualificata per i lavori delle categorie:

OG 2 classifica II° € 374.664,04

Direttore tecnico del cantiere: _____

Impresa subappaltatrice per i lavori di ...

Importo lavori subappaltati ...

Categoria ...

Inizio dei lavori: _____ Fine lavori prevista: _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso:

COMUNE DI PALERMO - Ufficio Opere Pubbliche
Via Ausonia 69 - 90146 Palermo
Tel. 091 7401802 - Fax 091 7402806

CAPO XII. Art 4. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica dell'amianto ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del **certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione**.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XII. Art 5. Oneri di accesso alla discarica

- **Si prevede il rimborso all'impresa dell'onere per l'accesso alla discarica, che sarà corrisposto all'impresa solo previa esibizione di apposita documentazione certificante l'effettivo conferimento dei rifiuti in discarica, nonché il peso dei rifiuti effettivamente conferiti.**

CAPO XIII. ULTERIORI CONDIZIONI

CAPO XIII. Art 1. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli.

1. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti articoli, l'Impresa si atterrà alle migliori regole d'arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori.

CAPO XIII. Art 2. Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere.

1. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

CAPO XIII. Art 3. Responsabilità dell'appaltatore. Clausola di manleva.

1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l'Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell'esecuzione dei lavori, per effetto dell'autonomia riconosciuta nell'organizzazione della impresa e del lavoro.

CAPO XIII. Art 4. Oneri di informazione.

1. L'Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre:
 - a. in cantiere: l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
 - b. all'esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente.
2. L'impresa è altresì tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

CAPO XIII. Art 5. Norme sulla mano d'opera:

1. In sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d'opera sulle tariffe sindacali di categoria. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data dell'offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.
2. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro soluzione.
3. L'Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio.
4. L'Impresa appaltatrice, o per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti.
5. L'Impresa è responsabile in solido, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
7. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di

pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni.

CAPO XIII. Art 6. Modo di esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possano sorgere dal contemporaneo esequimento di altre opere affidate ad altre Ditte da parte dell'Amministrazione o di altri Enti (F.S., E.N.E.L., ecc.).
3. In particolare, se le opere dovranno essere eseguite in presenza di traffico stradale, si dovrà provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.
4. La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dai propri dipendenti, alle opere anche se eseguite da altre Ditte.

CAPO XIII. Art 7. Normativa tecnica sulle costruzioni

1. Le strutture resistenti dovranno rispondere ai livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica per le costruzioni in vigore al momento dell'avvio della realizzazione dell'opera, pertanto si intendono automaticamente annullate e sostituite tutte le norme specifiche presenti nel capitolato speciale d'appalto in contrasto con le specifiche dettate dalla normativa in vigore al momento dell'avvio della realizzazione dell'opera, a meno di deroga motivata da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO XIII. Art 8. Norme collegate alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. **L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.287/2010 e successive modifiche.**
2. **L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.**
3. **L'appaltatore si impegna PENA LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO di effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale (poste italiane spa) ovvero attraverso gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.**
4. **L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti (in caso di Associazione temporanea d'impresa) il seguente articolo:**
art.....
 - c.1 **L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.**
 - c.2 **L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.**
 - C3 **L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).**

SOMMARIO

SCHEMA DI CONTRATTO	1
Realizzazione di corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1, A2, A3 e costruzione di nuovi tratti stradali SN1, SN2, SN3, E4, SN4, E6, E7, SN5, SN6, SN7, V1, E5, V4 – I stralcio	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE PRIMA	1
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	1
CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	1
CAPO I. Art 1. Oggetto dell'appalto	1
CAPO I. Art 2. Ammontare dell'appalto	1
CAPO I. Art 3. Modalità di stipulazione del contratto	2
CAPO I. Art 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	2
CAPO I. Art 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	2
CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
CAPO II. Art 1. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	3
CAPO II. Art 2. Documenti che fanno parte del contratto	3
CAPO II. Art 3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	3
CAPO II. Art 4. Fallimento dell'appaltatore	4
CAPO II. Art 5. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	4
CAPO II. Art 6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	4
CAPO III. TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
CAPO III. Art 1. Consegna e inizio dei lavori	5
CAPO III. Art 2. Termini per l'ultimazione dei lavori	5
CAPO III. Art 3. Sospensioni e proroghe	5
CAPO III. Art 4. Opere - Penali in caso di ritardo	6
CAPO III. Art 5. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma	7
CAPO III. Art 6. Iderogabilità dei termini di esecuzione	8
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA	9
CAPO IV. Art 1. Anticipazione	9
CAPO IV. Art 2. Pagamenti in acconto	9
CAPO IV. Art 3. Pagamenti a saldo	9
CAPO IV. Art 4. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo.	9
CAPO IV. Art 5. Revisione prezzi	10
CAPO IV. Art 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti	10
CAPO IV. Art 7. Clausola sui pagamenti	10
CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	11
CAPO V. Art 1. Lavori a misura	11
CAPO V. Art 2. Lavori a corpo	11
CAPO V. Art 3. Lavori in economia	11
CAPO V. Art 4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	11
CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE	12
CAPO VI. Art 1. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	12
CAPO VI. Art 2. Riduzione delle garanzie	12
CAPO VI. Art 3. Assicurazione a carico dell'impresa	12
CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	13
CAPO VII. Art 1. Variazione dei lavori	13
CAPO VII. Art 2. Varianti per errori od omissioni progettuali	13
CAPO VII. Art 3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	13
CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
CAPO VIII. Art 1. Norme di sicurezza generali	14
CAPO VIII. Art 2. Sicurezza sul luogo di lavoro	14
CAPO VIII. Art 3. Piani di sicurezza	14
CAPO VIII. Art 4. Piano operativo di sicurezza	14
CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO	15
CAPO IX. Art 1. Subappalto	15
CAPO IX. Art 2. Responsabilità in materia di subappalto	16
CAPO IX. Art 3. Pagamento dei subappaltatori	17
CAPO IX. Art 4. Disciplina dei noli a freddo e a caldo e delle forniture	17
CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	18
CAPO X. Art 1. Controversie	18
CAPO X. Art 2. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	18
CAPO X. Art 3. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	18
CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	19

CAPO XI. Art 1.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	19
CAPO XI. Art 2.	Termini per il collaudo.....	19
CAPO XI. Art 3.	Presa in consegna dei lavori ultimati	19
CAPO XII.	NORME FINALI	20
CAPO XII. Art 1.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	20
CAPO XII. Art 2.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	23
CAPO XII. Art 3.	Cartello di cantiere	23
CAPO XII. Art 4.	Spese contrattuali, imposte, tasse	25
CAPO XII. Art 5.	Oneri di accesso alla discarica.....	25
CAPO XIII.	ULTERIORI CONDIZIONI	26
CAPO XIII. Art 1.	Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli.	26
CAPO XIII. Art 2.	Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere.....	26
CAPO XIII. Art 3.	Responsabilità dell'appaltatore. Clausola di manleva.....	26
CAPO XIII. Art 4.	Oneri di informazione.	26
CAPO XIII. Art 5.	Norme sulla mano d'opera:	26
CAPO XIII. Art 6.	Modo di esecuzione dei lavori.....	27
CAPO XIII. Art 7.	Normativa tecnica sulle costruzioni.....	27
CAPO XIII. Art 8.	Norme collegate alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	27